

COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio di Enna

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'Anno 2023, addì del mese di , in Barrafranca, nella residenza Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

Il Comune di Barrafranca, in persona del Capo del I Settore, Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, Piazza Regina Margherita, C.F.80003210863,

E

L'avv. Vitale Silvestro del Foro di Catania nato a Catania il 26/06/1951, C. F.:VTLSVS51E26C351D con studio sito a Catania in Piazza S.M. della Guardia ,28;

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n.n. 42 del 17/05/2023 avente ad oggetto:" Determinazione a costituirsi dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta per proporre ricorso avverso le Sentenze nn. 531/2022, 532/2022,533/2022,534/2022 , emesse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, nella cause promosse dagli Operatori reddito minimo di inserimento(RMI) / Comune di Barrafranca ,

ed è stato dato mandato al Capo del I Settore di procedere all'affidamento del patrocinio legale dell'Ente nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. n. 147 del 13/08/2022 che definisce i criteri per la determinazione del compenso;

Che con determinazione n. del , si è proceduto all'individuazione del legale,

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti sopra individuate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per costituirsi dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta per proporre ricorso avverso le Sentenze nn. 531/2022, 532/2022,533/2022,534/2022 , emesse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, nella cause promosse dagli Operatori reddito minimo di inserimento(RMI) / Comune di Barrafranca e per l'espletamento di tutte le connesse attività;

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Le parti convengono che a seguito di presentazione di fattura elettronica, verrà riconosciuto al Legale il corrispettivo, in funzione dell'attività effettivamente svolta un compenso pari ad € 10.721,36,comprensivo di spese generali.

Art. 3- PAGAMENTI IN ACCONTO

Il corrispettivo di cui sopra potrà essere corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di fattura elettronica, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza e le somme così erogate, in acconto, verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - ATTIVITÀ NON PREVENTIVATE

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e, comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, il legale dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5-OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/ considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 8 - REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2 in punto di determinazione dei compensi.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna.

Art. 12 - SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato

La presente scrittura privata, redatta in duplice copia mediante strumenti informatici su n. 4 pagine a video, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti:

- 1) Il Legale incaricato

- 2) Il Capo Settore, Dott.ssa Giuseppina Crescimanna,.....